


C O M U N E D I S O R A

(Prov.Frosinone)

R E G O L A M E N T O

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(D.Lgt. 15/11/1993 n. 507 -Capo I art. 1 -37)



Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 2/3/95 n. 11.

Approvato dal CO.RE.CO. Sez. di Frosinone nel-
la seduta del n.

Trasmesso al Ministero delle Finanze -Direzio-
ne Centrale per la fiscalita' locale in data
prot.

I N D I C E

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 oggetto del regolamento e ambito di applicazione
- art. 2 classificazione del Comune
- art. 3 tariffe
- art. 4 piano generale degli impianti
- art. 5 impianti privati per affissioni dirette
- art. 6 gestione del servizio
- art. 7 funzionario responsabile

CAPO II


DOMANDE DI CONCESSIONE

- art. 8 domande di concessione
- art. 9 limitazione per la pubblicita' su pali
- art. 10 limitazioni per installazioni di striscioni
- art. 11 limitazioni per pubblicita' su aree private
- art. 12 limitazioni per la pubblicita' sonora
- art. 13 impianti abusivi e materiale pubblicitario abusivo
- art. 14 pubblicita' effettuata in difformita' a leggi e regolamenti
- art. 15 pubblicita' effettuata su spazi comunali
- art. 16 spazi privati per le affissioni
- art. 17 disposizioni generali

CAPO III

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'

- art. 18 presupposto impositivo
- art. 19 soggetto passivo
- art. 20 modalita' di applicazione dell'imposta

- 
- art.21 dichiarazione
 - art.22 durata della pubblicita'
 - art.23 pagamento dell'imposta
 - art.24 rettifiche ed accertamenti d'ufficio
 - art.25 riscossione coattiva
 - art.26 rimborsi ed interessi
 - art.27 tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche
 - art.28 tariffa
 - art.29 riduzioni di imposta
 - art.30 esenzioni dall'imposta
 - art.31 mezzi pubblicitari gonfiabili
 - art.32 pubblicita' sonora

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- art.33 norma di rinvio
- art.34 richiesta di servizio
- art.35 modalita' per le affissioni
- art.36 rimborso di diritti pagati

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI


- art.37 sanzioni
- art.38 riscossione
- art.39 prescrizioni

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- art.40 norme di rinvio
- art.41 norma transitoria
- art.42 entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nell'ambito del territorio comunale di SORA, sono soggette, rispettivamente, ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune, secondo le disposizioni del presente Regolamento, il quale disciplina, oltre alle modalita' di effettuazione delle stesse, i divieti e le limitazioni per particolari forme pubblicitarie, nell'ottica del preminente interesse pubblico.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicita' ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgt. n. 507 del 15/11/93.

art. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgt. n. 507 del 15/11/93, il Comune di SORA e' classificato di IV classe, avendo avuto alla data del 31/12/92 una popolazione pari a 27.654 unita'.

art. 3

TARIFFE

1. La Giunta Municipale provvede, entro il 31 OTTOBRE di ciascun anno, a deliberare le tariffe della

pubblicita' e delle affissioni che avranno vigore
GENNAIO dell'anno successivo.



2. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma precedente, si intenderanno prorogate le tariffe in vigore.

art. 4


PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Si intendono per "impianti pubblicitari" non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del DPR 16/12/92 n. 495 -Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada-, ma anche tutti i restanti mezzi, comunque utilizzati, per l'effettuazione della pubblicita', ad eccezione delle insegne, delle targhe e della segnaletica relativa ad attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali.

2. Il Settore Urbanistico, di concerto con il Settore Lavori Pubblici ed il Servizio Polizia Municipale, provvedera', entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, ad approntare il progetto per un Piano Generale degli Impianti destinati alle pubbliche affissioni, in armonia con le disposizioni contenute nel Piano Regolatore Generale, nel Piano Commerciale, nel Codice della Strada e dell'altra normativa in materia.

2. Detto Piano verra' approntato tenendo presenti i seguenti criteri:

- a) rilevazione di tutti gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni;



- b) individuazione dei punti di installazione degli impianti, privilegiando le maggiori direttrici di traffico e le zone a piu' alta concentrazione demografica e commerciale;
- c) determinazione della quantita' degli impianti in relazione alla superficie massima utilizzabile, determinata dal rapporto di 12 metri quadrati per ogni mille abitanti;
- d) individuazione della tipologia degli impianti in accordo con i principi estetici e con l'arredo urbano;
- e) rappresentazione cartografica dei punti individuati di cui alla precedente lettera a).

3. La rappresentazione cartografica dovra' essere effettuata mediante numerazione che dovra' essere attribuita all'impianto in sede di installazione.


4. Il suddetto Piano, verra' allegato al presente per costituirne parte integrante.

5. Oggetto del Piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicita' ed alla propaganda di prodotti, attivita' ed opinioni, ad eccezione delle insegne come definite dall'art. 47, comma 1, del DPR 16/12/92 n. 495, oltre alle targhe ed alla segnaletica relativa ad attivita' imprenditoriali, artistiche e professionali.

art. 5

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantita'



degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 4, la Giunta Municipale puo' concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilita' di installare e gestire impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti.


2. La concessione e' disciplinata da un'apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonche' tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (come spese, modalita' e tempi di installazione, manutenzione, responsabilita' per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione).

3. L'imposta per la pubblicita', effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili, sulle apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste per la pubblicita' ordinaria.

art. 6

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio compete al Comune, il quale puo', tuttavia, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, affidarlo ad azienda speciale comunale o consortile di cui all'art. 23 e 25 della legge 8/6/90 n. 142, ovvero in concessione a soggetti iscritti nell'Albo previsto



dall'art. 32 del D.Lgt. n. 507 del 15/11/93.

2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgt. 15/11/93 n. 507.

art. 7

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Municipale, con proprio atto, provvede a designare un responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. Il predetto funzionario sottoscriverà le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e disporrà i rimborsi.

3. Il funzionario di cui ai precedenti commi sarà individuato nella persona del responsabile dei servizi tributari comunali, su proposta del Capo settore.

4. Il Sindaco provvederà a comunicare il nominativo del funzionario individuato al Ministero delle Finanze - Direzione per la fiscalità locale.

CAPO II

CONCESSIONI

art. 8

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intenda installare supporti o mezzi pubblicitari nell'ambito del territorio comunale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque,

percepibili da tali luoghi, deve inoltrare domanda al Comune in competente carta da bollo, secondo le modalita' riportate nel regolamento edilizio comunale e nel regolamento commerciale

art. 9

LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' SU PALI

1. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su pali all'interno del centro abitato.

2. Nelle zone esterne si fa riferimento al regolamento edilizio comunale e al Codice della strada.

3. E' vietato, in ogni caso, installare frecce indicatrici o pannelli sui pali della segnaletica stradale.

art. 10

LIMITAZIONI PER LE INSTALLAZIONI DI STRISCIONI

1. Le installazioni di striscioni che attraversino vie o piazze sara' concessa solo se gli stessi possono essere ancorati a manufatti di proprieta' privata, con esclusione dei pali della pubblica illuminazione, e degli altri manufatti destinati a pubblica utilita'.


art. 11

LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' SU AREE PRIVATE

1. La pubblicita' effettuata su aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio sono assoggettate alla medesima disciplina prevista per la pubblicita' su aree pubbliche.

art. 12

LIMITAZIONE PER LA PUBBLICITA' SONORA



1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' sonora in prossimita' di scuole, convivenze (caserme, conventi ecc.), di presidi ospedalieri, di case di cura, di chiese, del cimitero e di altri edifici sedi di pubblici uffici, sulle strade statali e provinciali e su quelle comunali a forte densita' di traffico.

2. Nelle altre zone, da individuarsi con atto della Giunta Municipale, e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

3. Le diffusioni sonore comunque dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dal Comando di Polizia Municipale, che l'interessato e' tenuto a richiedere preventivamente.

art. 13

IMPIANTI ABUSIVI E MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerati abusivi le varie forme di pubblicita' esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonche' le affissioni eseguite fuori dai luoghi a cio' destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente e' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, approvata alla pubblicita' in opera.

3. Sono altresì abusive le pubblicita' e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. Le pubblicita' e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facolta' di cui il comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro 24 ore dall'accertamento dell'infrazione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa, contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Cio' vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.


art. 14

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA'

A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento della imposta Comunale sulla Pubblicita' si legittima per il solo fatto che la pubblicita' stessa venga comunque effettuata, anche se in difformita' a leggi e Regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della pubblicita', qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.



3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 13 del presente regolamento.

art. 15

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude, il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 gg. l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

art. 16

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati nel piano generale degli impianti, di cui al precedente art. 4, anche su beni privati, previo consenso dei rispettivi



proprietari.

art. 17

DISPOSIZIONI GENERALI

1. I mezzi e gli impianti pubblicitari dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione, al fine di evitare danni a terzi e offesa al pubblico decoro.

2. L'inosservanza di questa condizione determinerà la rimozione, previa diffida scritta, degli impianti e mezzi.

3. Gli impianti rimossi saranno tenuti a disposizione del proprietario, il quale sarà tenuto al pagamento delle spese di rimozione e custodia.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

art. 18

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Sono soggette all'imposta di pubblicità le insegne, le iscrizioni, le scritte, i fregi e qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria visiva o acustica, idonea a trasmettere il messaggio pubblicitario, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, esposte o effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano, comunque, percepibili da tali luoghi.

2. Sono rilevanti, ai fini della imposizione, i messaggi o le comunicazioni diffusi nell'esercizio di attività economiche, diretti a promuovere o

incrementare la domanda di beni e servizi ovvero a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

art. 19

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita' e' colui il quale, a qualsiasi titolo, ha la disponibilita' del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

2. Solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta e' colui il quale produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

art. 20

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura geometrica piana entro cui puo' essere inscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo all'applicazione dell'imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

4. Per i mezzi polifacciali, l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

5. Per i mezzi pubblicitari, aventi dimensioni volumetriche, l'imposta e' calcolata in base alla

superficie risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico entro cui può essere inscritto il mezzo pubblicitario.

6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi che hanno identico contenuto, ovvero che siano riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono tra loro cumulabili; mentre le riduzioni non sono cumulabili.

art. 21

DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo, di cui al precedente articolo e' tenuto, prima di iniziare l'esposizione o l'effettuazione della pubblicita', a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, a mezzo degli appositi modelli, dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dei mezzi utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione che importi la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicita', con conseguente nuova imposizione.

3. L'Ufficio Tributi provvede al calcolo del conguaglio tra la somma dovuta a seguito della nuova dichiarazione e quella pagata per lo stesso periodo.

4. Non costituisce nuova pubblicita' il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario gia' tassato.

art. 22

DURATA DELLA PUBBLICITA'

1. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, da cui possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta.

2. Tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, da effettuarsi entro il 31 GENNAIO dell'anno di riferimento.

3. La denuncia di cessazione deve essere presentata, per avere effetto dall'anno di riferimento, entro il 31 GENNAIO del medesimo anno.

art. 23

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta e' dovuta per la fattispecie prevista dagli artt. 12 comma 1 e 3, 13 e 14, comma 1 e 3 per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie impositive il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettino di conto corrente postale, la cui attestazione deve essere allegata alla dichiarazione.

4. L'attestazione del pagamento dell'imposta,

effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicita' annuale, deve essere conservata dal Contribuente per almeno tre anni ed essere esibite a richiesta dal Comune.

5. L'importo dovuto deve essere arrotondato per difetto alle mille lire inferiori se la frazione non supera le 500 lire, alle mille lire superiori se superiore.


6. L'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, salvo che per la pubblicita' annuale che puo' essere corrisposta in quattro rate trimestrali, se di importo superiore ai tre milioni.

art. 24

RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la denuncia e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso debbono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' le eventuali sanzioni ed il termine entro cui effettuare il versamento. Nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali puo' farsi ricorso e l'organo cui va diretto il



ricorso medesimo.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile, designato dalla Giunta Municipale, ovvero, in caso di gestione in concessione, dal concessionario o da un suo rappresentante.

art. 25

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva viene effettuata secondo le disposizioni contenute nel DPR 28/1/88 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 DICEMBRE del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 DICEMBRE dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.


3. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2752 del codice civile.

art. 26

RIMBORSI ED INTERESSI

1. Entro il termine di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

2. L'Ufficio tributario è tenuto a provvedere entro 90 giorni.



3. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo spettano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

art. 27

TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esime dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

art. 28

IPOTESI DI TASSAZIONE

**A) PUBBLICITA' ORDINARIA
(art.12 D.Lgt. n. 507/93)**

1. Pubblicita' effettuata mediante insegne, locandine, stendardi, targhe e simili o con affissioni dirette su apposite strutture:

a) per superfici fino a mq. 5,0..... €	13,43
b) per superfici comprese tra 5,5 e fino a 8,5... €	20,15
c) per superfici oltre mq. 8,5..... €	26,86

2. Pubblicita' di cui al punto precedente di durata non superiore a 3 mesi:

a) per superfici fino a mq. 5,0..... €	1,34
b) per superfici comprese tra 5,5 e fino a 8,5... €	2,02
c) per superfici oltre mq. 8,5..... €	2,69

NOTA: la pubblicita' di cui al punto 1. va riferita ad anno solare e va calcolata moltiplicando la tariffa per i metri quadrati.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato. Non si fa luogo all'applicazione dell'imposta per superfici inferiori a 300 cm².

B) PUBBLICITA' CON VEICOLI
(art. 13 D.Lgt. n. 507/93)

1. Pubblicita' effettuata con veicoli in genere, vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili sia per uso pubblico che privato:

a) se effettuata all'interno dei veicoli.....€.	1,24
b) se effettuata all'esterno dei veicoli:	
b1) se di superficie fino a mq. 5,0.....€.	13,43
b2) se di superf. comprese tra 5,5 e fino a 8,5.€.	20,15
b3) se di superficie superiore a mq. 8,5...€.	26,86

2. Pubblicita' effettuata con veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti a trasporti per conto proprio:

a) se di portata superiore a kg. 3.000.....€.	89,24
b) se di portata inferiore a kg. 3.000.....€	59,50
c) motoveicoli.....€	29,75

3. Pubblicita' effettuata con veicoli di cui al punto precedente muniti di rimorchio:

a) se di portata superiore a kg. 3.000.....€	178,49
b) se di portata inferiore a kg. 3.000.....€	118,99
c) motoveicoli.....€	59,50

NOTA: l'imposta si applica in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari su ciascun veicolo.


C) PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI
(art. 14 D.Lgt. n. 507/93)

1. Per pubblicita' effettuata con pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, o altra fonte luminosa, anche intermittente, dotati di controllo elettronico, o, comunque, programmato in modo tale da potersi variare i messaggi pubblicitari.

Per tale pubblicita', l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, si applica per ciascun metro quadrato all'anno nella misura appresso indicata:

a) pubblicita' effettuata per c/altrui:

a1) per durata inferiore a 3 mesi.....€	4,96
a2) per durata superiore a 3 mesi.....€	49,58



b) pubblicita' effettuata per c/proprio:

b1) per durata inferiore a 3 mesi.....€ 2,48
b2) per durata superiore a 3 mesi.....€ 24,79

D) PUBBLICITA' CON PROIEZIONI
(art. 14 comma 4 D.Lgt. n. 507/93)

1. Pubblicita' effettuata con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari

a) per ciascun punto.....€ 3,10

E) PUBBLICITA' VARIA
(art. 15 comma 1 D.Lgt. n. 507/93)

1. PUBBLICITA' CON STRISCIONI

Pubblicita' effettuata con striscioni e simili che attraversino strade e piazze:

a) per ogni periodo di 15 giorni o frazione e per ciascun mq.....€ 13,43

2. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Pubblicita' effettuata con aeromobili, palloni frenati e simili, indipendentemente dai messaggi, per ciascun giorno o frazione:

a) aeromobili.....€ 74,37
b) palloni frenati.....€ 37,19

3. DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI

Pubblicita' effettuata con distribuzione di manifestini o con persone circolanti con cartelli, indipendentemente dalla misura e dalla quantita' del materiale distribuito, per ciascun giorno:

a) per ciascuna persona impiegata.....€ 3,72

4. DIFFUSIONI SONORE

Pubblicita' effettuata con apparecchi amplificatori e simili, per ciascun giorno o frazione:

a) per ciascun punto.....€ 9,30



art. 29

RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Per la pubblicit  effettuada

- a) da comitati, associazioni, fondazione ed altri enti non aventi scopo di lucro;
- b) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, religiose e filantropiche;
- c) in occasione di festeggiamenti patriottici, religiosi e da imprese dello spettacolo viaggiante; la tariffa   ridotta del 50%.


art. 30

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicit  realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attivit  esercitata negli stessi, nonch  i mezzi pubblicitari; ad esclusione delle insegne esposte sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, purch  attinenti all'attivit  in essi esercitata e non superino, nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o nelle immediate adiacenze.
- c) la pubblicit  comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di

- pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua le vendita;
 - e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni di servizio de trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle espste all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalia' di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
 - g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.



art. 31

MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilabili ai palloni fenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. N. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalita' di tassazione ivi previste i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti di gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati, al tributo come stabilito per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precisato.

art.32

PUBBLICITA' SONORA

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgt. N. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicita'" si intende ogni fonte di diffusione della pubblicita' sonora.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

art. 33

NORMA DI RINVIO

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalita' di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalita' per le pubbliche affissioni sono disciplinate rispettivamente dagli art. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, N. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono

integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. Esenzioni e riduzioni:

Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21 lett a) del D.Lgs. N. 507/93, i manifesti che, pur riportando anche le indicazioni di soggetti privati, perche' finanziatori, riguardano le attivita' istituzionali del Comune citta' di Sora e sempreche' l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale.

A tale fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni e' attivata un apposito ed esclusivo servizio di cassa, che dovra' essere gestito in base a quanto disciplinato dal "Regolamento" di contabilita'. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario e, comunque, qualsiasi diversa forma intendersi eseguita a rischio del debitore ed il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno dell'acquisizione materiale del denaro da parte del Comune;

b) In caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualita' di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. N. 507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

art. 34

RICHIESTA SERVIZIO



1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile al servizio Comunale o il concessionario apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonche' il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto l'accettazione e' soggetta alla riserva di accertamenti della disponibilita' degli spazi e, comunque, l'affissione potra' essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a cio' costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

art. 35

MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissione pervenuta tramite posta nel medesimo giorno, verra' data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

3. Presso il servizio affissioni e' tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito

registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. Le successive richieste di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte nelle affissioni.

5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio Comunale entro le ore 10.00 del mattino.


6. Nella convenzione può prevedersi che la maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993 possa essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50% della stessa.

7. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di ottenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

art. 36

RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 e al rimborso



parziale nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuate a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

art. 37


SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 9 comma 2 si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6 comma 2, del D.Lgs. N. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale dal Sindaco, con propria ordinanza, nel rispetto dei limiti di legge.

4. I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità o al servizio delle Pubbliche Affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro



funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie e tributarie.

art. 38

RISCOSSIONE

1. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'art. 24 del D.Lgs. N. 507/1993.

2. Il pagamento effettuato a mezzo del c.c.p., ha decorrenza liberatoria dell'applicazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

3. È fatto obbligo conservare per almeno 3 anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale.

autorizzato.

4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23 comma 4, del D.Lgs. N. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre e' calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

art. 39

PRESCRIZIONI

1. I termini di prescrizione del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabile dalla legge.

CAPD VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 40

NORME DI RINVIO


1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 N. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto disciplinato con l'apposito Regolamento.

art. 41

NORMA TRANSITORIA

In attesa della Pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9 del comma



2, del D.Lgs. 507/1993 i versamenti della imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di conto corrente postale.

art. 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8/6/1990 n. 142, e' pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 1/1/1995 nel rispetto della norma generale, ma esplica efficacia in prima applicazione dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano di avere efficacia tutte le previgenti norme, contenute in regolamenti e relativi allegati, che contrastino con la presente.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly obscured by the signature but shows some faint markings.